

**LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI  
CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI  
(CON RIFERIMENTO AI LAVORI PUBBLICI)**

D.Lgs. 494/96 come modificato dal D.Lgs. 528/99  
L. 109/94 come modificato dalla Legge 415/98  
D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs. 242/96  
D.P.R. n. 554/1999

luglio 2000

PREMESSA ALLE LINEE GUIDA

1. - CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile - allegato I del D. Lgs. 494/96
- 1.2 - Lavori esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 494/96
- 1.3 - Condizioni di Applicazione
  - 1.3.1 - Individuazione dell'entità dei lavori per mezzo della stima economica
  - 1.3.2 - Metodi di stima

2. - IL COMMITTENTE

- 2.1 - Compiti e responsabilità del Committente
  - 2.1.1 - La notifica preliminare
- 2.2 - Condizioni di lavoro "agevoli" o "aggravate" nei cantieri inferiori a 200 uomini - giorno
- 2.3 - Lavori eseguiti in condizioni agevoli anche se in presenza di rischi
- 2.4 - Lavori che comportano rischi "particolarmente aggravati"
- 2.5 - Rischi di natura sanitaria
  - 2.5.1 - La sorveglianza sanitaria
- 2.6 - Il responsabile dei lavori
- 2.7 - Obblighi e responsabilità del committente e del responsabile dei lavori
- 2.8 - Le sanzioni per il committente ed il responsabile dei lavori
- 2.9 - Il responsabile unico del procedimento

3. - I COORDINATORI

- 3.1 - Definizioni
- 3.2 - Requisiti e titoli di studio
  - 3.2.1 - Corso di formazione
  - 3.2.2 - Norme transitorie per la formazione dei coordinatori
  - 3.2.3 - La delibera regionale
- 3.3 - Indicazioni e procedure per la nomina dei coordinatori

4. - IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE

- 4.1 - Compiti e responsabilità
- 4.2 - Le sanzioni per il coordinatore per la progettazione
- 4.3 - Gli adempimenti del Committente e dei Coordinatori in merito al Fascicolo

5. - IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- 5.1 - Direttori Lavori e Direttori Operativi
- 5.2 - Compiti e responsabilità
- 5.3 - Le sanzioni per il coordinatore per l'esecuzione
- 5.4 - Consultazione e partecipazione
  - 5.4.1 - Obblighi di trasmissione
  - 5.4.2 - Consultazione
  - 5.4.3 - RLS e RLST

5.4.4 - Ispezioni nei luoghi di lavoro

6. - ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

6.1. - Datore di lavoro dell'impresa esecutrice

6.2. - Lavoratori autonomi

7. - COORDINAMENTO E COOPERAZIONE TRA SOGGETTI

7.1 - Gli appalti nell'art. 7 del D.Lgs. 626/94

7.2 - Compiti del committente - datore di lavoro

7.3 - Idoneità tecnico-professionali dell'impresa e dell'appaltatore

7.4 - Cooperazione fra datori di lavoro committenti e appaltatori

7.4.1 - Obblighi del committente datore di lavoro

8. - GLI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE

8.1 - Il Piano di Sicurezza Sostitutivo e il Piano operativo di sicurezza nei cantieri dove non è previsto il Piano di sicurezza e di coordinamento

8.2 - Il Piano Operativo di Sicurezza

9. - INDIVIDUAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

9.1 - Tabella Coefficiente K (%) finalizzata all'individuazione degli oneri diretti (OD) della sicurezza

Schema: Il quadro degli adempimenti dei piani di sicurezza

Glossario

Riferimenti normativi più ricorrenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

ALLEGATI:

Allegato a): Criteri di verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese

Allegato b): Dichiarazione organico medio, denunce INPS, INAIL, CE

Allegato c): Elenco delle opere comprese nella manutenzione ordinaria

Allegato e): Piano Operativo di Sicurezza: Ipotesi A - Ipotesi B - SCHEDA 1 - SCHEDA 2 - SCHEDA 3

## **PREMESSE ALLE LINEE GUIDA**

L'evoluzione della società, la crescita sociale ed economica hanno contribuito solo parzialmente alla riduzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e delle malattie professionali.

Pertanto non è superfluo ribadire che la garanzia di sicurezza delle condizioni di lavoro rappresenta un principio di civiltà al quale nessuno si deve sottrarre.

La legislazione comunitaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è intervenuta in modo radicale mediante l'emanazione di una serie di direttive, ricordiamo tra tutte la n. 89/391 recepita in Italia con il D. Lgs. 626/94.

Nel settore delle costruzioni l'intervento comunitario si è concretizzato con una specifica direttiva, n. 92/57, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili e recepita in ambito nazionale la con il D. Lgs. 494/96, seguito, vista la complessità dell'argomento trattato, da tre circolari esplicative e dall'emanazione di un decreto di modifica, il D. Lgs. 528/99.

Anche la legislazione sui lavori pubblici è intervenuta sull'argomento sicurezza. La riforma della disciplina degli appalti, realizzata con la Legge 109/94 e il decreto di attuazione, DPR 554/99, ha meglio esplicitato alcuni obblighi relativi alla PP.AA

È in virtù di queste considerazioni che la Regione Lombardia, in sintonia con le indicazioni del Coordinamento delle Regioni, ha elaborato, insieme a Centredil ed alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, le seguenti Linee Guida allo scopo di fornire un contributo interpretativo e procedurale, il più possibile omogeneo, agli operatori della pubblica amministrazione coinvolti nelle attività relative ai lavori edili.

Le nuove norme che riguardano la sicurezza nei cantieri sono essenzialmente di tipo organizzativo, rivolte in primo luogo ai committenti di opere edili, sia pubbliche che private, ai quali vengono imposti obblighi di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza nei cantieri. Esse mettono in risalto l'esigenza di coinvolgere i committenti fin dai momenti iniziali nell'attività di prevenzione degli infortuni in quanto, dai dati riportati dalla Commissione europea sulle loro cause, risulta che "il 60% degli incidenti mortali sul cantiere dipende da una causa determinata da scelte effettuate prima dell'inizio dei lavori".

Queste considerazioni evidenziano la necessità di spostare il processo di prevenzione a monte dell'apertura del cantiere, per mezzo della progettazione e della pianificazione della sicurezza, e nella fase esecutiva, alle dinamiche di coordinamento.

La progettazione deve fare quindi necessariamente un salto di qualità: deve prevedere modalità di esecuzione sicure e una facile manutenzione dell'opera. Il progetto nei suoi stadi evolutivi deve basarsi sui principi della eliminazione e/o riduzione dei rischi alla fonte.

Il Decreto Legislativo 494/96 interviene dunque anche sulle situazioni di rischio che spesso si vengono a creare con il sistema dell'affidamento dei lavori in subappalto in maniera non coordinata; vi si prevedono infatti figure in grado di coordinare sotto il profilo della sicurezza le varie imprese operanti nel cantiere.

A livello locale la Regione Lombardia con il presente aggiornamento delle Linee Guida offre agli operatori del settore una serie di preziose indicazioni e strumenti; tra questi si ricordano almeno tre elementi:

- Le Linee Guida rappresentano uno strumento tecnico operativo di semplificazione e utile indicazione sui contenuti applicativi sia per il settore pubblico che per il privato;
- Vi si propone una ricca modulistica orientata all'omogeneizzazione del processo e degli strumenti, uniformando e razionalizzando le procedure su tutto il territorio regionale;
- In merito ad alcuni specifici argomenti i contenuti guardano in avanti, in particolare in termini propositivi su una serie di argomenti: la questione dei rischi particolarmente aggravati; gli oneri della sicurezza da stimare e non sottoporre a ribasso d'asta e i contenuti minimi dei Piani Operativi di Sicurezza.

Perciò l'elaborazione qui offerta, realizzata con il prezioso contributo delle parti sociali regionali, Centredil per le imprese edili e Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, non è fine a se stessa, ma verrà abbinata ad altri importanti temi in continua evoluzione, che riguardano la formazione dei soggetti e la qualificazione delle imprese esecutrici.

La qualificazione in altri termini significa la regolarità delle imprese. Su questo tema la Regione Lombardia è interessata alla predisposizione di un "Registro Regionale delle Imprese": sono in corso i lavori di un gruppo tecnico congiuntamente ai tecnici dei lavori pubblici, al fine di predisporre una griglia sui contenuti tecnico professionali che le imprese devono possedere per poter accedere all'iscrizione al Registro.

Il Registro ha valenza integrativa rispetto a quanto già previsto dalla normativa nazionale; esso è finalizzato alla graduale sburocratizzazione del sistema, spesso troppo farraginoso in termini procedurali. Le imprese iscritte nel registro andranno a godere di semplificazioni procedurali e di gestione delle pratiche.

L'iscrizione al Registro presuppone il possesso da parte dell'impresa di una serie di requisiti che le permetteranno di operare nel territorio con efficienza, offrendo validi requisiti tecnico - professionali ed una riconosciuta politica aziendale sulla sicurezza, sulla formazione professionale e sul rispetto della compatibilità ambientale. È inutile ricordare che l'iscrizione al registro deve sostanziarsi anche nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei lavoratori.

Si auspica vivamente che il prezioso confronto tra le parti sociali, che un anno fa ha portato alla emanazione delle Linee Guida ed oggi al loro aggiornamento ed all'elaborazione di un Registro delle Imprese, possa proseguire in futuro anche su ulteriori importanti argomenti.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, Politiche per la Casa e Protezione Civile  
Carlo Lio

La direttiva sociale europea 92/57CE, denominata direttiva cantieri in quanto concernente le prescrizioni di salute e di sicurezza da adottare nei cantieri temporanei o mobili, è un insieme di norme che disciplinano l'organizzazione e l'attuazione della sicurezza nel settore delle costruzioni, integrando il DPR 164/56 e completando quanto disposto dal D.Lgs. 626/94 (modificato dal D.Lgs. 242/96) in materia di miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro.

La direttiva è stata recepita nell'ordinamento legislativo italiano con il D.Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99.

## **1. - CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il Decreto Legislativo 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, prescrive le misure di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori che devono essere applicate a tutti i cantieri temporanei o mobili cioè a qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

### **1.1 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile - allegato I del D.Lgs. 494/96**

Il D.Lgs. 494/96 si applica in tutti i cantieri temporanei o mobili nei quali si effettuano lavori edili e di ingegneria civile e cioè:

- Costruzione
- Manutenzione
- Riparazione
- Demolizione
- Conservazione
- Risanamento
- Ristrutturazione
- Equipaggiamento
- Trasformazione
- Rinnovamento
- Smantellamento

per eseguire opere fisse permanenti o temporanee realizzate in

- Muratura
- Cemento Armato
- Metallo

- Legno
- Altri Materiali

in cui vengono ricomprese

- Linee elettriche
- Parti strutturali degli impianti elettrici
- Opere stradali
- Opere ferroviarie
- Opere idrauliche
- Opere marittime
- Opere idroelettriche
- Opere di bonifica (se comportano lavori edili o di ingegneria civile)
- Sistemazione forestale e di sterro (se comportano lavori edili o di ing. civile)
- Scavi
- Montaggio e smontaggio elementi prefabbricati (utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile)

La Circolare Ministeriale 5 marzo 1998 n. 30, in ordine alle attività di sistemazione forestale, chiarisce che tali attività sono solo quelle assimilabili ad operazioni proprie dei cantieri edili o di genio civile, quali ad esempio la costruzione di manufatti per la sistemazione di corsi d'acqua, la pulizia di alvei, consolidamento di scarpate, l'apertura di strade, ecc.

Sono inoltre lavori edili o di ingegneria civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori di costruzione edile o di ingegneria civile.

La Circolare Ministeriale 5 marzo 1998 n. 30 fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi in ordine alla definizione di "impianti" che deve essere riferita agli impianti tecnologici asserviti ad opere edili o di genio civile e non anche ad impianti connessi alla produzione industriale, agricola o di servizi.

D'altra parte, al riguardo, va tenuta presente anche la circostanza che specifici obblighi di tutela a carico dei datori di lavoro committenti sono stabiliti anche nel D.Lgs. 626/94, all'art. 7, il quale impone azioni preventive in merito alla verifica dei requisiti tecnico professionali dei fornitori e degli appaltatori e all'informazione, cooperazione e coordinamento sia a carico dei datori di lavoro committenti sia a carico dei datori di lavoro appaltatori e dei lavoratori autonomi. Tale normativa trova senz'altro applicazione anche alle attività di manutenzione degli impianti di produzione industriale, agricola o di servizi.

## **1.2 - Lavori esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 494/96**

Le prescrizioni contenute del Decreto Legislativo 494/96 non si applicano ai seguenti lavori per i quali sono previsti specifici provvedimenti normativi:

- Ricerca e coltivazione di sostanze minerali,

- Attività mineraria,
- Lavori in impianti di pertinenza delle miniere,
- Cave e produzione di materiale lapideo,
- Ricerca, prospezione, coltivazione, stoccaggio di idrocarburi,
- I lavori svolti in mare,
- Le attività svolte in studi teatrali, cinematografici e televisivi.

Inoltre, sempre che non si verifichino le condizioni di applicazione del D.Lgs. 494, per i lavori eseguiti presso l'azienda o unità produttiva di un committente, devono essere osservate le prescrizioni del D.Lgs. 626/94.

Tale principio è rafforzato dall'art. 3 del D.Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, che prevede l'obbligo della nomina dei coordinatori e la predisposizione del conseguente Piano di sicurezza e coordinamento solo in caso di presenza di più imprese.

### **1.3 – Condizioni di Applicazione**

L'impianto normativo riguardante il recepimento della direttiva 92/57 CE, che combina le disposizioni del D.Lgs. 494/96 con le modifiche apportate dal D.Lgs. 528/99, individua differenti livelli di applicazione degli obblighi in relazione alle diverse condizioni in cui si presume possa trovarsi il cantiere.

Prima condizione di applicazione:

Vengono stabiliti due obblighi basilari per cui, in tutti i cantieri rientranti nel campo di applicazione del decreto, a prescindere dall'entità dei lavori o dalla presenza di più imprese, o dalla tipologia dell'appalto (art. 3, comma 8, lettere a) e b), il committente procederà alla verifica della idoneità tecnico professionale e della regolarità delle imprese esecutrici.

Queste ultime provvederanno in tutti i casi alla redazione del Piano operativo di sicurezza (comma 1, art. 9 del nuovo D.Lgs. 494/96).

Seconda condizione di applicazione:

Il secondo livello di applicazione è stabilito dal principio per cui l'azione di coordinamento per la sicurezza (obbligo di nomina delle figure dei coordinatori e della redazione del Piano di sicurezza e coordinamento) è attuabile a condizione che vi siano più imprese esecutrici, la cui presenza può essere contemporanea o successiva (art. 3, comma 3).

Questa situazione di base (presenza di più imprese) collegata da una dimensione del cantiere maggiore od uguale a 200 uomini – giorno, oppure dalla presenza di rischi particolari aggravanti (allegato II al decreto) prevede l'applicazione dell'obbligo del coordinamento per la sicurezza (piano e coordinatori).

In queste ultime condizioni sopra descritte, ed in quella specifica in cui si prevede una sola impresa esecuttrice impegnata in lavori di entità superiore a 200 uomini – giorno, vi è l'obbligo per il committente di inviare la Notifica preliminare agli Organismi competenti.

Quindi riepilogando:

Prima condizione di applicazione:

**livello di applicazione di base, valido per tutti i cantieri:**

- Verifica tecnico-professionale e della regolarità delle imprese a cura del committente
- Redazione del Piano operativo di sicurezza a cura delle imprese

**Seconda condizione di applicazione:**

Livello di applicazione del coordinamento della sicurezza nei seguenti casi:

- Presenza di più imprese ed entità dei lavori superiore a 200 uomini – giorno
- Presenza di più imprese e lavori che prevedono rischi particolari

In questo caso si provvede alla completa applicazione del decreto che tra l'altro prevede:

- il rispetto dei principi generali di sicurezza ex art. 3 D. Lgs. 626/94;
- la verifica dell'idoneità dei requisiti tecnico professionali degli appaltatori;
- la nomina dei coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori;
- la richiesta alle imprese esecutrici della dichiarazione sull'organico medio annuo
- l'invio della notifica preliminare ad ASL e DPL;
- l'obbligo di trasmettere alle imprese invitate alla gara il piano di sicurezza e coordinamento;
- la predisposizione da parte delle imprese esecutrici del Piano Operativo di Sicurezza.

Per una agevole individuazione dei casi di completa o parziale applicazione del decreto si prendano in considerazione i singoli casi individuabili alla tabella riepilogativa qui di seguito riportata:

casi			adempimenti				
n. imprese esecutrici	entità lavori u - g	rischi particolari aggravati all. II	verifica idoneità tecnico-professionale	notifica preliminare	coordinamento progettazione esecuzione	piano sicurezza e coordinamento	piano operativo di sicurezza
1	- 200	no	si	no	no	no	si
1	+ 200	no /si	si	si	no	no	si
+ imprese	- 200	no	si	no	no	no	si
+ imprese	+ 200	no	si	si	si	si	si
+ imprese	- 200	si	si	si	si	si	si

Abbiamo visto che la soglia dimensionale, oltre la quale sono richiesti gli adempimenti per l'applicazione del Decreto Legislativo 494/96 è fissata dal 3° comma dell'art. 3.

Gli adempimenti, obbligatori per il Committente o il Responsabile dei lavori, risultano correlati parallelamente alla dimensione del cantiere e all'esistenza dei fattori di rischio particolari, elencati nell'Allegato II del Decreto stesso; elenco peraltro tassativo e non esemplificativo e dalla presenza di più imprese.

Il cosiddetto calcolo della soglia minima che determina l'applicazione del decreto deriva dalla valutazione

preliminare dell'entità e della presumibile durata dei lavori, nonché della possibile presenza di più imprese.

L'obbligo di determinare, in via presuntiva, la durata dei lavori è posto indifferentemente a carico del committente e/o del responsabile dei lavori dall'art. 3 comma 1, con applicazione anche in questo caso di sanzione penale in caso di omissione.

Il livello di soglia, per l'applicazione diversificata del decreto, viene fissato nel valore uomini-giorno, determinato tra due variabili:

- a) una dimensionale, il numero di persone (uomini) impiegate in cantiere;
- b) una temporale, cioè il numero di giorni lavorativi (durata) del cantiere.

In effetti la determinazione dell'entità dei lavori deve essere compiuta considerando i due fattori di cui sopra che, messi in relazione tra di loro, determinano l'entità presunta del cantiere, rappresentata (come da art. 2 comma f-bis) dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.

Le giornate lavorative previste per la realizzazione dell'opera sono risultanti dalla stima ottenuta dal prodotto tra numero delle giornate solari lavorative previste ed il numero totale dei lavoratori che è previsto impiegare.

A tal proposito si veda il Metodo A, illustrato al paragrafo 1.3.2 "Metodi di stima".

La semplice somma delle giornate lavorative solari previste darebbe come risultato la durata temporale da calendario e non l'entità dei lavori e del cantiere.

Inoltre la legge 415/98 di modifica alla legge quadro dei lavori pubblici 109/94 fa scattare un altro obbligo in quanto, all'art. 31, comma 1, lettera b), prevede l'obbligo della redazione, da parte dell'impresa, di un Piano Sostitutivo di Sicurezza in tutti i casi nei quali l'entità U-G sia sottosoglia e non sia applicabile integralmente il D. Lgs. 494/96.

Ecco che i due recenti aggiornamenti legislativi: Legge 415/98 di modifica ed integrazione della Legge 109/94 e D.Lgs. 528/99 di modifica del D.Lgs. 494/96 prevedono, in relazione al numero delle imprese esecutrici, all'entità degli uomini-giorno e alla presenza di eventuali rischi aggravati, l'applicazione contemporanea di più piani come espresso nella seguente tabella:

Situazione	Condizioni dell'appalto/cantiere	Piani applicati
<b>A</b>	Cantieri di piccola entità (inferiori a 200 uomini-giorno ed in assenza di rischi aggravati) o dove opera una unica impresa dove l'applicazione del D.Lgs. 494/96 è parziale.	<b>PSS:</b> Piano di Sicurezza Sostitutivo, (LL.PP., art.31 Legge 109/94.) <b>POS:</b> Piano Operativo di Sicurezza. <b>NB: i due piani possono essere espressi in un unico documento</b>
<b>B</b>	Cantieri dove operano più imprese, con entità <b>superiore</b> a 200 uomini-giorno o in presenza di rischi particolarmente aggravati dove è prevista l'applicazione del D.Lgs. 494/96 integrale.	<b>PSC:</b> Piano di Sicurezza e Coordinamento. <b>POS:</b> Piano Operativo di Sicurezza.

### 1.3.1 – Individuazione dell'entità dei lavori per mezzo della stima economica

L'applicazione del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e integrazioni, e quindi gli obblighi che ne derivano, vale a dire la nomina delle figure predette (Coordinatore per la progettazione, coordinatore per



l'esecuzione), la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento ed i provvedimenti successivi discendono, come indicato sopra, dalla presenza in cantiere di più imprese, dalla stima presunta dei lavori espressa in uomini-giorno e/o dalla presenza di eventuali rischi aggravati, che rappresenta un obbligo a cui è chiamato a rispondere il Committente o il Responsabile dei lavori da questi nominato.

Oltre alla possibilità di valutare l'entità del cantiere ricorrendo al prodotto numerico di due fattori (U-G) illustrate nel paragrafo precedente, esiste un'altra procedura basata sull'importo presunto dei lavori che consente di valutare in modo sufficientemente approssimativo l'entità degli stessi. Tale metodo, denominato in passato "calcolo del compenso revisionale", si fonda sul parametro dell'incidenza percentuale del costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli di macchine per l'esecuzione dei lavori.

Tale percentuale si differenzia in funzione della tipologia dei lavori (ristrutturazione, nuova costruzione, ecc.) ed in funzione della "squadra tipo" di operai.

Per le opere edili, l'incidenza della mano d'opera sul costo di produzione è stimabile intorno al 40% del globale. Per i lavori stradali è pari al 18%, per i lavori in c.a., al 32%, per lavori implicanti linee elettriche al 30%.

Per arrivare a determinare il valore U-G si può partire dall'importo dei lavori e calcolare il costo medio giornaliero di un operaio, arrivando a determinare, in prima analisi, la stima di massima.

### 1.3.2 - Metodi di stima

#### METODO A

#### INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO UOMINI-GIORNO.

Questa ipotesi si basa sul numero medio di lavoratori occupati per ogni singola fase di lavoro.

A	B											C	D	E
Fasi di lavoro previste (dato presunto dal Programma lavori)	Figure professionali potenzialmente coinvolte											Totale presunto di personale occupato nella fase lavorativa	Durata presunta della fase lavorativa in uomini giorno	Uomini giorno per fase lavorativa
	Dirett. di cant.	Capo cant.	Assist. di cant.	Capo squadra	Operaio special. 4° liv.	Operaio special. 3° liv.	Operaio qualific.	Operaio comune	Apprend.	Lavor. auton.	Altro			
Totale														

#### Legenda

**A:** Fasi lavorative

**B:** Figure professionali potenzialmente coinvolte

---

**In via convenzionale possiamo stabilire che il rapporto U-G è dato dalla seguente formula.**

**Rapporto U-G = (A - B)/C**

**D:** Durata presunta delle fasi di lavoro (giorni)

**E:** Rapporto uomini-giorno (CxD)

---

## **METODO B**

Si traccia l'individuazione uomini - giorno attraverso dei parametri di natura economica, per tale ipotesi vengono considerati i seguenti elementi:

Il costo medio di un uomo -giorno qui proposto è la media di costo, tra l'operaio specializzato, l'operaio qualificato e l'operaio comune (manovale) prevista dal prezzario della camera di Commercio di Milano per il terzo trimestre 1999.

NB: I costi orari sotto riportati andranno modificati in relazione al prezzario utilizzato nella predisposizione del computo metrico dell'opera, ad esempio se si opera nella provincia di Brescia e il computo è stato predisposto con il prezzario della CCIAA di Brescia andranno indicati i costi della manodopera di Brescia e non quelli di Milano, lo stesso vale per le PP.AA. che hanno un proprio prezzario, in questo caso andranno indicati i costi della manodopera previsti dal proprio prezzario.  
Costo di un Uomo - Giorno

Elem	Specificazione dell'elemento considerato.
A	Costo complessivo dell'opera (presunto), stima dei lavori, (o stima del costo
B	Incidenza presunta in % dei costi della mano d'opera sul costo complessivo dell'opera
C	Costo medio di un uomo - giorno (per l'occorrenza si prende in considerazione il costo

---

Riepilogo:

---

Stima dell'incidenza della mano d'opera in %	Variabile min 18% max 40%	Valore (B)
Costo medio di un Uomo - Giorno	363.000	Valore (C)

R. U-G =

Rapporto u - g = $A \times B$	Importo presunto dei lavori X (min. 18% max 40%)	=	
C	£ 363.000		

## METODO C

### DETERMINAZIONE APPROSSIMATA DEGLI IMPORTI DEI LAVORI CHE RICHIEDONO LA DESIGNAZIONE DEL COORDINATORE

Trasformazione dei parametri in valori economici attraverso una attenta lettura dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 494/96.

Vi si parla infatti di "cantieri la cui entità presunta" può essere interpretata come ammontare complessivo dei lavori.

Da questa considerazione si procede ad individuare la media del costo orario, salario più oneri contributivi, di un muratore specializzato che occupa il 3° livello della classificazione del CCNL dell'edilizia.

Considerato il valore medio pari a £. 50.000 orarie (importo rilevato dalla tabella dei costi provinciali di Brescia che rappresenta la media lombarda) lo si moltiplica per otto ore lavorative ottenendo il costo giornaliero pari a £. 400.000. Moltiplicando per 200 uomini è pari a 80.000.000 e tenendo conto che la manodopera incide almeno il 40% del costo globale di un'opera edile, si arriva ad indicare per quest'opera, ove si preveda la presenza di 200 uomini-giorni, un'entità economica del cantiere pari a £. 200.000.000.=

A chiarimento di quanto espresso corre l'obbligo di precisare che "rischi particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro" anche se i lavori sono inferiori a 200 uomini-giorno si procede alla nomina dei Coordinatori ed alla predisposizione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

## 2. - IL COMMITTENTE

Il Committente è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Già la circolare ministeriale n. 30/98 aveva specificato che tale soggetto deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili, individuandolo all'interno delle persone giuridiche pubbliche nel soggetto legittimato alla firma del contratto d'appalto; il D.Lgs. 494/96, art. 2, lett. b) precisa ora che nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

### 2.1 - Compiti e responsabilità del Committente

**1)** - Il committente nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994.

Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza
- eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
- riduzione dei rischi alla fonte;
- programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono a quello ripetitivo;
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- misure igieniche;
- misure di protezione collettiva ed individuale;
- misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- istruzioni adeguate ai lavoratori.

**2)** - Il Committente prevede nel progetto la durata dei lavori o fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro.

**3)** - Il Committente nella fase di progettazione dell'opera valuta attentamente i seguenti documenti:

- a) Il Piano di sicurezza e di coordinamento
- b) Il Fascicolo con le caratteristiche del cantiere (modello U.E. 26.5.1993)

**4)** - Il Committente, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione,

designa il coordinatore per la progettazione, tra i soggetti abilitati, nei casi previsti dall'art. 3, comma 3:

- a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini – giorno;
- b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari il cui elenco è

contenuto nell'allegato II;

**5)** - Il Committente, prima dell'affidamento dei lavori, nei casi di cui al punto precedente e

tra i soggetti abilitati, designa il coordinatore per l'esecuzione. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi richieda l'intervento di almeno un'altra impresa. Lo stesso si dica per i casi di sottostima dell'entità del cantiere, o di varianti in corso d'opera ecc.

**6)** - Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa:

a) verifica l' idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, (\*) anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione (\*) dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. (\*) **si vedano fac-simili , allegato A) e allegato B)**

**7)** - Il Committente, qualora in possesso dei requisiti (art. 10 D. lgs 494/96), può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione, sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

**8)** - Il Committente comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore in fase di progettazione e quello del coordinatore in fase di esecuzione dei lavori.

**9)** - Il nominativo dei coordinatori deve essere apportato nel cartello di cantiere.

**10)** - Il committente può sostituire in qualunque momento il coordinatore della progettazione o dell'esecuzione dei lavori.

#### 2.1.1 - La notifica preliminare

L'art. 11 D.Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, pone a carico del Committente o, in sua vece, del Responsabile dei Lavori, l'obbligo di segnalare agli Organi di Vigilanza territorialmente competenti l'apertura di un nuovo cantiere.

La notifica deve essere trasmessa "...prima dell'inizio dei lavori" e deve contenere le informazioni indicate nell'allegato III al decreto citato. Non vanno ovviamente riportate le informazioni relative a obblighi non previsti, come ad esempio la nomina del coordinatore quando non sia obbligatoria o qualora non sia stata ancora effettuata.

L'art. 11 del D.Lgs. 494/96 prevede che la notifica preliminare vada inviata oltre che alla ASL, anche alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) territorialmente competente. In particolare la ASL territoriale è da individuare nel Servizio di Prevenzione e Sicurezza in Ambiente di Lavoro del territorio nel quale è ubicato il cantiere.

In caso di variazioni degli elementi oggetto della notifica, vige l'obbligo di trasmetterne notizia agli organi di vigilanza territorialmente competenti.

Il punto 1 dell'allegato II indica come rischi particolari "lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiori a m.1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m.2, se particolarmente aggravati ....". Indicazioni utili per interpretare il "particolarmente aggravati" si possono trovare al paragrafo 2.2.

L'introduzione dell'obbligo di notifica preliminare è una novità molto importante, per la possibilità che viene data alle ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) di avere un quadro della situazione del settore in ogni momento, e quindi di poter programmare interventi di prevenzione e vigilanza con il metodo dell'intervento di comparto, già usato per tutti gli altri settori produttivi.

Un elemento critico riguarda le opere soggette all'obbligo.

Il comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 494/96 prevede che siano segnalati "gli eventuali aggiornamenti". fra i

quali sono sicuramente da considerare le variazioni della durata dei lavori: tale obbligo può essere utile in casi di modifica sostanziale dei tempi per cantieri che già hanno inoltrato la notifica.

E' previsto l'obbligo, ex art. 11, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 494/96, di notifica anche per i cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nella categoria soggetta a tale obbligo per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera. Fermo restando che il Committente ha l'obbligo di rispettare il dettato dell'articolo 11 del D.Lgs. 494/96, e che è auspicabile un uso il più possibile allargato della notifica, è opportuno ridurre al minimo l'apertura di contenziosi su singole situazioni "limite" rispetto alla durata presunta dei lavori, puntando maggiormente alla sostanza dell'obbligo.

Se le chiare situazioni di non rispetto dell'obbligo vanno sicuramente sanzionate, nelle situazioni di incertezza va privilegiato il controllo sul rispetto delle norme di sicurezza e degli obblighi previsti dal D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.

In sintesi:

il committente o il responsabile dei lavori trasmette agli organi di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare e successivamente gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:

- a) cantieri la cui l'entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno, anche in presenza di un'unica impresa;
- b) cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari, il cui elenco è contenuto nell'allegato II del decreto;
- c) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui ai punti a) e b) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera.

Conformemente all'allegato III, D. Lgs. 494/96, la notifica preliminare può essere formulata come segue:

Spett. ASL/

Spett. DPL

di.....

Oggetto: notifica preliminare per lavori di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Committente/Responsabile dei Lavori, in attuazione di quanto

previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 trasmette, conformemente all'allegato III del suddetto

decreto, la presente

### **NOTIFICA PRELIMINARE**

- a) Data della comunicazione .....
- b) Indirizzo del cantiere: .....
- c) Nome del Committente.....

- d) indirizzo del Committente .....
- e) Natura dell'opera: .....
- f) Nome del Responsabile dei Lavori: .....
- g) Indirizzo del Responsabile: .....
- h) Coordinatore per la progettazione: .....
- i) indirizzo del Coordinatore: .....
- j) Coordinatore per l'esecuzione dell'opera: .....
- k) indirizzo del Coordinatore: .....
- l) Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere: .....
- m) Durata presunta dei lavori in cantiere: .....
- n) Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere: .....
- o) Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere: .....
- p) Identificazione delle imprese già selezionate: .....
- q) Ammontare complessivo presunto dei lavori: .....
- Data ..... Firma.....

## 2.2 - Condizioni di lavoro "agevoli" o "aggravate" nei cantieri inferiori a 200 uomini – giorno.

Come già detto in precedenza, si ricorda che la **completa applicazione** delle disposizioni del D. Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, avviene in **presenza di più imprese** nei seguenti casi:

- cantieri con entità superiore a 200 Uomini – Giorno;
- cantieri con entità inferiore a 200 Uomini – Giorno, in presenza di rischi particolarmente aggravati.

Nei cantieri di cui alla lettera b), inferiori a 200 U-G, si possono verificare due condizioni:

- Si prevede lo svolgimento dei lavori in condizioni **"agevoli"**, anche se in presenza di rischi insiti nelle lavorazioni da eseguire;
- Si prevede lo svolgimento dei lavori in condizioni di **"particolare difficoltà"** per cause oggettive riscontrabili a priori e/o in corso d'opera, a fronte delle quali i rischi vengono considerati **"aggravati"**.

## 2.3 - Lavori eseguiti in condizioni agevolati anche se in presenza di rischi.

In questo caso con l'espressione "lavori da svolgere in condizioni agevolati" si intendono quei lavori che possono comportare rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,50, di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2.00. o caduta di materiale dall'alto. se **non aggravati** da fattori

oggettivi provenienti dal contesto interno e/o esterno, dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

In questa situazione, che vede lavori di piccola entità in condizioni **non** particolarmente difficili, il legislatore affida all'appaltatore l'onere di organizzare il processo di sicurezza del cantiere mediante la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), sollevando il Committente dal compito di coordinamento.

**Qualora invece** queste condizioni venissero turbate da fattori interni e/o esterni, anche indipendenti dalle singole attività, quali:

- Lavorazioni interferenti in ambito spaziale (eseguiti nello steso luogo)
- Lavori interferenti e sovrapposti eseguiti a diverse quote in proiezione verticale;
- Congestione dell'area di cantiere (presenza di diversi appaltatori);
- Presenza di terzi durante le lavorazioni;
- Presenza di servizi energetici in esercizio nell'area di lavoro;
- Presenza di diverse attività concomitanti (lavori limitrofi, attività diverse);
- Presenza di rischi ambientali in relazione alle caratteristiche dei suoli (lavori in presenza di pareti rocciose, movimenti franosi, corsi d'acqua);
- Rischi di annegamento in relazione al regime dei corsi d'acqua e alle caratteristiche morfologiche dell'alveo;
- ecc.

che comportino la necessità di azioni di coordinamento, supervisione e/o preventiva valutazione, i rischi risulterebbero **aggravati**, e come di seguito espresso, ci troveremmo nella integrale applicazione della Direttiva Cantieri.

## 2.4 - Lavori che comportano rischi "particolarmente aggravati"

In questo secondo caso, sempre riferito a cantieri di piccola entità (inferiori a 200 uomini – giorno), l'analisi preventiva delle condizioni in cui verranno svolti i lavori permette di individuare i **rischi aggiuntivi**, che determinano l'aggravamento delle attività.

Conseguentemente vi è la piena applicazione della Direttiva, per la quale devono essere espletati tutti gli adempimenti previsti: nomina dei coordinatori, predisposizione dei piani di sicurezza, ecc.

L'individuazione preventiva dei rischi particolarmente aggravati non è facile, ciò premesso a titolo esemplificativo e non esaustivo si possono riportare n. 2 esempi di opere nelle quali, in relazione ad una serie di fattori di contesto, i rischi possono essere considerati "**normali**" (condizioni di lavoro agevoli) o "**particolarmente aggravati**" (condizioni di lavoro difficili).

### Esempio n. 1

Realizzazione di un tratto di fognatura a profondità di m.3, i lavori vengono eseguiti in trincea

Rischi da considerare "normali"	Rischi "particolarmente aggravati"
Il lavoro di scavo viene svolto in area verde	I lavori vengono eseguiti in un centro urbano: la Vigilanza

### Esempio n. 2

Realizzazione di un intervento di manutenzione esterna, relativo al ripristino di una facciata.



Rischi da considerare "normali"	Rischi "particolarmente aggravati"
L'intervento di manutenzione avviene su una facciata posta in una strada con ampio marciapiede e possibilità di passaggio dei pedoni; le parti strutturali della facciata sono ben conservate; vi sono spazi sufficienti per lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali.	L'intervento di manutenzione avviene in concomitanza di lavori di scavo sul marciapiede per la sostituzione di linee energetiche; il ponteggio deve essere impostato con montanti ravvicinati; la parte strutturale (solai, pilastri, muri) della facciata presenta problemi di deterioramento: ne consegue la difficoltà di ancorare il ponteggio alla costruzione. Gli spazi per lo stoccaggio dei materiali e la movimentazione sono limitatissimi.

## 2.5 - Rischi di natura sanitaria

Il comma 2 dell'allegato II D. Lgs. 494/96 recita "Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria"

L'espressione indicata "Lavori che ..... comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria ", solleva inevitabilmente dubbi interpretativi.

Vi sono almeno due diverse interpretazioni, queste possono essere così sintetizzate:

- Tutti i cantieri rientrano nella piena applicazione del D. Lgs. 494/96 in quanto l'attività edile è sempre soggetta a sorveglianza sanitaria, se non altro a causa della Movimentazione Manuale dei Carichi, per l'esposizione al rischio di Rumore, ecc.
- Solo i cantieri che presentano "**rischi particolari**" che espongono i lavoratori a rischi chimici e/o biologici o che comportano rischi sanitari diversi o in aggiunta ai rischi individuati nel documento di valutazione di cui all'art. 4 D. Lgs. 626/94, vedono la piena applicazione della Direttiva Cantieri.

Da un'analisi approfondita del testo del decreto si evince che il legislatore abbia volutamente previsto che le disposizioni si applichino a partire da un certo livello di soglia, ritenendo che per i cantieri di modesta entità non vi sia bisogno di attività di coordinamento ad eccezione di particolari casi (presenza di rischi aggravati).

Ciò può essere riepilogato nei seguenti punti:

1. Nei cantieri dove opera una sola impresa, art.3 comma 3 D. Lgs. 494/96, indipendentemente dai rischi e dall'obbligo legale di sorveglianza sanitaria, vi è la parziale applicazione del disposto legislativo: si procede alla sola verifica tecnico professionale delle imprese e alla redazione del piano operativo.
2. L'appaltatore è tenuto in tutti i casi a predisporre il piano operativo di sicurezza indipendentemente dalla natura dell'impresa (familiare, con meno di 10 addetti, ecc.).

Ciò è finalizzato al fatto che nelle opere di modesta entità il compito di organizzare, gestire e programmare la sicurezza è demandata all'esecutore in quanto l'entità dei lavori non giustifica azioni preventive e/o di coordinamento.

Il legislatore ha previsto una soglia di partenza (attualmente 200 uomini – giorno), oltre la quale viene applicata integralmente la direttiva.

La parziale applicazione del D. Lgs. 494/96 non significa che si lavora in condizioni di rischio, ma che il compito di organizzare il sistema di sicurezza è demandato all'appaltatore mediante la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza.

3. La volontà del legislatore di escludere le piccole opere dagli obblighi della direttiva viene confermata, art. 4 comma 1 lett. b ) del D. Lgs. 494/96 dove si afferma che "il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31, lettera a ), della legge 5 Agosto 1978 n. 457".

Alla luce di quanto precedentemente detto. preso atto che le attività edili di norma vedono l'obbligo di

sorveglianza sanitaria indicata e programmata nel documento di valutazione dei rischi, art. 4 D. Lgs. 626/94, l'applicazione completa della direttiva cantieri nelle opere sotto soglia (inferiori a 200 U-G), avviene, oltre che nei casi di rischi particolarmente aggravati, anche nei casi in cui le lavorazioni comportino **rischi sanitari aggiuntivi** dati da particolari lavorazioni da effettuarsi nel cantiere, ad esempio:

- a Intervento di bonifica all'interno di una vasca di sedimentazione di un impianto di depurazione di acque nere dove vi è un rischio biologico (allegato IX D.Lgs. 626/94 ).
- b Intervento di manutenzione all'interno di un sito (fabbrica, laboratorio, impianto) dove l'attività produttiva del committente comporta rumore (Lep,d) classificato a livello superiore di 90 dB(A), per le quali si è provveduto, (art, 40 D.Lgs. 277/91) a compartimentare l'area, informare i lavoratori, informare gli appaltatori presenti, predisporre il registro degli esposti ecc..
- c Intervento di restauro su monumenti in lapideo e/o in metallo che vede l'uso di prodotti chimici classificati come "cancerogeni" (R40 o R45) (titolo VII D. Lgs. 626/94).
- d Intervento di manutenzione e/o riparazione all'interno di laboratori, ospedali, cliniche, dove i lavoratori sono esposti a rischi infettivi, chimici, biologici, ecc.

### **2.5.1 - La sorveglianza sanitaria**

Vi sono poi i lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori tali da comportare un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

I riferimenti legislativi alle attività che comportano la sorveglianza sanitaria sono riconducibili ai seguenti provvedimenti:

#### DPR 303/56

L'art. 33 stabilisce l'obbligo degli accertamenti sanitari per le lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive. Al decreto è allegata una apposita tabella dalla quale sono state abrogate le voci "piombo" e "rumore" in quanto oggetto di specifici provvedimenti (D.Lgs.277/91).

#### DPR 1124/65

Al Capo VII sono elencate le disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi ed i relativi obblighi degli accertamenti sanitari per le lavorazioni specificate nell'allegato 8 al decreto.

#### D.Lgs. 277/91

Regolamenta gli obblighi delle visite mediche per i lavoratori sulla base del rischio per piombo, rumore ed amianto (per l'amianto restano valide le prescrizioni del DPR 1124/65 e del DM 21.01.87).

#### D. Lgs. 77/92

Regolamenta gli obblighi delle visite mediche per i lavoratori esposti ai rischi da naftilamina e i suoi sali, aminodifenile e suoi sali, benzidica e suoi sali, nitrodifenile.

#### D. Lgs. 626/94

Regolamenta la sorveglianza sanitaria per le lavorazioni che comportino:

1. Movimentazione manuale dei carichi pesanti, a rischio di lesioni dorso lombari;
2. Utilizzo intensivo, sistematico ed abituale di videoterminali;
3. Esposizione ad agenti cancerogeni;
4. Esposizione ad agenti biologici.

#### D. Lgs. 230/95

Regolamenta gli obblighi degli accertamenti sanitari per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.

La Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia ha pubblicato le "Linee guida per la sorveglianza sanitaria in edilizia" che contengono una proposta operativa per la gestione della sorveglianza sanitaria degli addetti nel settore delle costruzioni.

### **2.6 - Il Responsabile dei lavori**

Il D. Lgs. 494/96, modificato dal D. Lgs. 528/99, all'art. 2, lett. c, in conformità alla Direttiva CEE 92/57, ha previsto che nel caso di appalti di opere pubbliche, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento, come definito dall'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche.

Il Responsabile del Procedimento (RP) di norma è nominato, comma 1, art. 7 del DPR 554/99, dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico. Quando l'amministrazione accerta per qualsiasi motivo la mancanza nel proprio organico di tecnici adeguati, può essere assunto un tecnico abilitato per svolgere il ruolo di RP anche con contratto a tempo determinato.

Qualora l'organico del servizio, secondo l'art. 7, L.109/94, comma 5, non consenta il reperimento dell'interessa delle adeguate competenze professionali relative, i compiti di supporto alla attività del responsabile di procedimento possono essere affidati a singoli professionisti o associati.

Le funzioni e i compiti del Responsabile del procedimento, in quanto Responsabile dei lavori, previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 494/96, sono indicati al seguente paragrafo 2.7

### **2.7 – Obblighi e responsabilità del committente e del responsabile dei lavori**

La designazione del Responsabile dei lavori esonera il Committente dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito.

Gli obblighi (e le relative responsabilità) trasferibili con delega formale dal Committente al Responsabile dei lavori sono:

- a) il coordinamento delle attività necessarie alla redazione del piano di sicurezza e
- b) l'effettuazione delle scelte tecniche e di progettazione nel rispetto dei principi
- c) la pianificazione delle fasi di lavoro individuando le fasi interferenti e la durata
- d) la designazione del Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione dei lavori;
- e) la vigilanza sull'attività dei Coordinatori per la Progettazione ed Esecuzione dei
- f) la valutazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo tecnico

predisposti dal Coordinatore per la Progettazione;

- g) L'assicurazione della messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento;
- h) la comunicazione alle imprese esecutrici del nominativo del Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione e la verifica che i nominativi vengano riportati nel cartello di cantiere;
- i) la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- l) la trasmissione della notifica preliminare all'organo sanitario competente (ASL) e alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL);
- m) la richiesta alle imprese esecutrici di una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L'art. 8, comma 3, del DPR 554/99 (*regolamento di attuazione della legge 109/94*), alla lettera *g*), richiede la predisposizione anche di una dichiarazione dell'organico medio destinato al lavoro in oggetto, distinto sempre nelle varie qualifiche.

La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dei seguenti adempimenti:

- Verificare che durante la progettazione dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il **coordinatore per la progettazione** provveda a:
  - a. redigere il piano di sicurezza e di coordinamento;
  - b. predisporre il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori durante le opere di manutenzione successiva dell'opera.
- Verificare che durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provveda a:
  - a. verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Il committente, o il responsabile dei lavori, deve quindi assicurarsi che il processo di sicurezza di cui al D.Lgs. 494/96 sia interamente espletato, verificando che i coordinatori adempiano i propri obblighi.

## 2.8 - Le sanzioni per il committente ed il responsabile dei lavori

L'art. 20 del D. Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, stabilisce le sanzioni nei confronti del committente e del responsabile dei lavori come indicato nella seguente tabella:

articolo	obbligo	sanzione
Art. 3,	"1. (...) Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da

comma 1, secondo periodo	committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro".	ammenda da 3 a 8 milioni
Art. 3, comma 3	"3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione designa il coordinatore per la progettazione, in ognuno dei seguenti casi: a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini – giorno; b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari il cui elenco è contenuto nell'allegato II".	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni
Art. 3, comma 4	"4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10".	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni
Art. 3, comma 4-bis	" 4.bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese".	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni
Art. 6, comma 2	"2. La designazione di coordinatori per la progettazione e di coordinatori per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4 , comma 1, e 5, comma 1, lettera a)".	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni
Art. 3, comma 8, lettera a)	"8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa:  verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato".	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni
Art. 11, comma 1	"1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:  a) nei cantieri di cui all'art. 3, comma 3;  b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;  c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno".	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni
Art. 13, comma 1	"1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto".	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni

## 2.9 – Il responsabile unico del procedimento

La nomina del responsabile del procedimento viene attuata in applicazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il DPR 554/99 all'art. 7 prevede che il Responsabile del Procedimento (RP) è nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, in caso di mancanza all'interno dell'organico si procede come indicato al punto 2.6.

Il RP provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario anche in relazione alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. Il RP è un tecnico (art. 7 comma 4 DPR 554/99) in possesso del titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a 5 anni.

L'articolo 7 della legge 415/98 di modifica della l. 109/94 in materia di ll.pp. prevede per tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici, compresi quelli

economici, per gli enti e amministrazioni locali, per le loro associazioni e consorzi, nonché per tutti gli organismi di diritto pubblico la nomina di un "responsabile unico" del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento. Viene di fatto eliminata la figura del "coordinatore unico" che, nella precedente legge, si sovrapponeva al responsabile del procedimento.

Si tratta di una figura centrale prevista dalla legge di cui viene sottolineato il carattere tecnico in quanto responsabile delle tre fasi di attuazione degli interventi relativi all'opera: progettazione, affidamento ed esecuzione.

Tale soggetto può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.

Il responsabile del procedimento deve coordinare la propria azione sia con il direttore dei lavori sia con il coordinatore per la sicurezza previsto dal D. Lgs. 494/96. Essendo peraltro il responsabile del procedimento unico soggetto delle fasi di progettazione e di esecuzione ne deriva che il coordinamento coinvolge i coordinatori per la sicurezza sia nella fase di progettazione sia nella fase di esecuzione dei lavori.

Vale la pena ricordare, a questo proposito, che non sono da confondere il ruolo del committente con quello del responsabile del procedimento. Ciascuno opera nell'ambito delle proprie responsabilità. La norma, poi, che rinvia al committente i poteri in ordine alla nomina dei coordinatori per la sicurezza conferma la necessità di collaborazione dei due soggetti preposti alla sicurezza con il responsabile del procedimento.

Resta inteso che al "responsabile unico del procedimento" rimangono comunque anche le funzioni previste dalla legge 241/90 in ordine a:

- valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
- accertamento d'ufficio dei fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adottando ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- richiesta dell'indizione o, avendone la competenza, indizione delle conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
- adozione, ove ne abbia la competenza, del provvedimento finale, ovvero trasmissione degli atti all'organo competente per l'adozione.

## PREMESSA ALLE LINEE GUIDA

### 1. - CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile - allegato I del D. Lgs. 494/96

1.2 - Lavori esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 494/96

1.3 - Condizioni di Applicazione

1.3.1 - Individuazione dell'entità dei lavori per mezzo della stima economica

1.3.2 - Metodi di stima

### 2. - IL COMMITTENTE

2.1 - Compiti e responsabilità del Committente

2.1.1 - La notifica preliminare

2.2 - Condizioni di lavoro "agevoli" o "aggravate" nei cantieri inferiori a 200 uomini - giorno

2.3 - Lavori eseguiti in condizioni agevolate anche se in presenza di rischi

2.4 - Lavori che comportano rischi "particolarmente aggravati"

2.5 - Rischi di natura sanitaria

2.5.1 - La sorveglianza sanitaria

2.6 - Il responsabile dei lavori

2.7 - Obblighi e responsabilità del committente e del responsabile dei lavori

- 2.8 - Le sanzioni per il committente ed il responsabile dei lavori
- 2.9 - Il responsabile unico del procedimento

### 3. - I COORDINATORI

- 3.1 - Definizioni
- 3.2 - Requisiti e titoli di studio
  - 3.2.1 - Corso di formazione
  - 3.2.2 - Norme transitorie per la formazione dei coordinatori
  - 3.2.3 - La delibera regionale
- 3.3 - Indicazioni e procedure per la nomina dei coordinatori

### 4. - IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE

- 4.1 - Compiti e responsabilità
- 4.2 - Le sanzioni per il coordinatore per la progettazione
- 4.3 - Gli adempimenti del Committente e dei Coordinatori in merito al Fascicolo

### 5. - IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- 5.1 - Direttori Lavori e Direttori Operativi
- 5.2 - Compiti e responsabilità
- 5.3 - Le sanzioni per il coordinatore per l'esecuzione
- 5.4 - Consultazione e partecipazione
  - 5.4.1 - Obblighi di trasmissione
  - 5.4.2 - Consultazione
  - 5.4.3 - RLS e RLST
  - 5.4.4 - Ispezioni nei luoghi di lavoro

### 6. - ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

- 6.1. - Datore di lavoro dell'impresa esecutrice
- 6.2. - Lavoratori autonomi

### 7. - COORDINAMENTO E COOPERAZIONE TRA SOGGETTI

- 7.1 - Gli appalti nell'art. 7 del D.Lgs. 626/94
- 7.2 - Compiti del committente - datore di lavoro
- 7.3 - Idoneità tecnico-professionali dell'impresa e dell'appaltatore
- 7.4 - Cooperazione fra datori di lavoro committenti e appaltatori
  - 7.4.1 - Obblighi del committente datore di lavoro

### 8. - GLI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE

- 8.1 - Il Piano di Sicurezza Sostitutivo e il Piano operativo di sicurezza nei cantieri dove non è previsto il Piano di sicurezza e di coordinamento
- 8.2 - Il Piano Operativo di Sicurezza

### 9. - INDIVIDUAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

- 9.1 - Tabella Coefficiente K (%) finalizzata all'individuazione degli oneri diretti (OD) della sicurezza

Schema: Il quadro degli adempimenti dei piani di sicurezza

Glossario

Riferimenti normativi più ricorrenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

ALLEGATI:

Allegato a): Criteri di verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese

Allegato b): Dichiarazione organico medio, denunce INPS, INAIL, CE

Allegato c): Elenco delle opere comprese nella manutenzione ordinaria

Allegato e): Piano Operativo di Sicurezza: Ipotesi A - Ipotesi B - SCHEDA 1 - SCHEDA 2 - SCHEDA 3

### **1.1. 3. - I COORDINATORI**

Le figure del Coordinatore della progettazione e dell'esecuzione sono quelle attorno alle quali ruota l'impianto del D. Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99. Si tratta di soggetti con caratteristiche professionali nuove che a pieno titolo entrano nel novero dei professionisti della prevenzione nel settore edile.

Devono essere nominati dal Committente o, in sua vece, dal Responsabile dei lavori: il coordinatore per la progettazione (art. 3, comma 3) deve essere nominato "contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione", e il coordinatore per l'esecuzione (art.3, comma 4), "prima di affidare i lavori", e hanno gli obblighi indicati all'art. 4 e 5. Tali obblighi sono sanzionati penalmente.

Va ricordato, a tale proposito, che il Committente non si libera delle sue responsabilità per il semplice fatto di aver nominato i Coordinatori (art.6, comma 2), dovendo dimostrare, in caso di inchiesta per infortunio o di ispezione con violazione di norme, di aver fatto quanto era in sua facoltà fare. Dovranno poter essere escluse la "culpa in eligendo", per aver scelto un soggetto non idoneo a ricoprire il suo mandato, e la "culpa in vigilando"; in merito alla vigilanza, il committente o il responsabile dei lavori deve assicurarsi che il processo di sicurezza di cui al D.Lgs. 494/96 sia interamente espletato, verificando che i coordinatori adempiano i propri obblighi.

Queste nuove figure professionali sono state introdotte al fine di integrare l'opera, sia nella fase di progettazione sia nella fase di esecuzione, con la tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori. Durante la fase della progettazione dell'opera il Coordinatore della progettazione deve elaborare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento mentre nella fase successiva il Coordinatore per l'esecuzione deve assicurare, tramite azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani, adeguando e/o modificandoli secondo l'evoluzione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori deve altresì verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, la cui predisposizione è a carico di ogni singola impresa esecutrice.

#### **3.1 - Definizioni**

Il Coordinatore per la progettazione e il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono due figure professionali ben distinte, con precisi compiti e responsabilità differenti. Nella precisazione dei differenti compiti e responsabilità, che verranno trattati nei capitoli successivi, vi sono elementi unificanti che riguardano entrambe le figure.

Attualmente la qualifica di Coordinatore si acquisisce, sulla base dei titoli posseduti, frequentando un unico corso di formazione identico per entrambe le figure professionali.

I diversi soggetti che intervengono nel processo di attuazione del D. Lgs. 494/96 e della sicurezza nel cantiere che vanno dal committente al direttore tecnico dell'impresa al direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti di legge e previa frequenza del corso di formazione, possono essere chiamati a svolgere il compito di Coordinatore sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione.



L'art. 2, lett. f) del modificato D.Lgs. 494/96 prevede che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere persona diversa dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice.

Si evidenzia come il processo di nomina del Coordinatore, da parte del Committente o del Responsabile dei Lavori, è singolo per ciascuna funzione, anche se le due figure coincidono. Stanti le differenti fasi di compiti e responsabilità del Committente si ha la seguente procedura:

1. Fase di affidamento di incarico di progettazione dell'opera: nomina del Coordinatore per la progettazione.
2. Fase di appalto.
3. Fase di esecuzione dell'opera, conseguente ai risultati della gara di appalto o anche coincidente con il bando dell'appalto: nomina del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima dell'affidamento degli stessi.

Si tratta, pertanto, anche nei casi in cui si ritiene di nominare il medesimo soggetto, della promulgazione di due nomine differenti: una per ciascun coordinatore.

### **3.2 - Requisiti e titoli di studio**

L'articolo 10 del D. Lgs. 494/96 precisa che il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti :

- Diploma di laurea in ingegneria o in architettura geologia, scienze agrarie o scienze forestali nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno.
- Diploma universitario in ingegneria o in architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni.
- Diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

#### **3.2.1 - Corso di formazione**

I soggetti di cui sopra devono essere in possesso di un attestato di frequenza ad uno specifico corso della durata di almeno 120 ore all'interno del quale devono essere trattati i seguenti argomenti:

- a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- b) malattie professionali;
- c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;
- d) analisi dei rischi;
- e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine dei DPI, ponteggi e opere provvisorie, ecc.);
- f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.

Gli specifici corsi in materia di sicurezza possono essere organizzati da:

- Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale;
- ISPESL;
- INAIL;
- Istituto italiano di medicina sociale;
- Ordini o collegi professionali (delle rispettive figure);
- Università;
- Associazioni sindacali dei datori di lavoro;
- Associazioni sindacali dei lavoratori;
- Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

L'art. 23 del D.Lgs. 528/99 prevede, entro sei mesi dalla data di sua entrata in vigore, l'adozione di uno o più decreti che modificheranno i contenuti dell'allegato V del D.Lgs. 494/96; per la formazione e qualificazione dei coordinatori saranno definiti livelli differenziati in relazione ai titoli di studio ed alla tipologia dei lavori da svolgere.

### **3.2.2 - Norme transitorie per la formazione dei coordinatori**

Ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs 494/96, in sede di prima applicazione del decreto i requisiti di cui all'art. 10 non sono necessari per chi alla data del 24.3.1997 abbia maturato esperienza particolarmente qualificata nel settore: coloro in possesso di tali requisiti, ed in grado di documentarli conformemente all'articolo citato, possono inoltre beneficiare della riduzione della durata del corso a 60 ore. La norma transitoria ha efficacia per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto. Si è concluso quindi il periodo di vigenza di detta norma, essendo il 23 marzo 2000 data ultima per la conclusione dei corsi che rilasciano validamente attestato di 60 ore di formazione per coordinatori.

### **3.2.3 - La delibera regionale**

La Regione Lombardia con Deliberazione n. 30659 dell'8 agosto 1997 ha regolamentato i contenuti formativi e le modalità di attuazione dei corsi di cui all'art. 10. Tali indicazioni sono obbligatorie per le strutture regionali e convenzionate della formazione professionale nonché per le A.S.L. e le strutture pubbliche operanti nel settore.

La deliberazione regionale individua i contenuti formativi e gli standard organizzativi nonché le modalità attuative dei corsi, definendo il profilo professionale dei coordinatori della sicurezza e le aree tematiche di riferimento con i relativi contenuti.

I soggetti estranei alla pubblica amministrazione che hanno facoltà di organizzare i corsi osservando le indicazioni dell'art. 10 e dell'allegato V al D. Lgs. 494/96, pur non essendo vincolati alle modalità operative previste dalla deliberazione regionale, possono utilmente applicare il modello regionale nell'ambito dei contenuti e degli standard organizzativi.

Le Amministrazioni, all'atto della designazione della nomina del Coordinatore, hanno la facoltà di richiedere la documentazione relativa allo svolgimento e all'organizzazione dei corsi ai fini di una verifica e di confronto dei programmi svolti in relazione a quanto definito dai parametri regionali.

### **3.3 - Indicazioni e procedure per la nomina dei coordinatori**

Il Committente, all'atto della nomina di un Coordinatore, deve assicurarsi che quest'ultimo sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 D.Lgs. 494/96:

- a) titolo di studio;
- b) attestazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa (art. 10 c. 1);
- c) attestazione di frequenza a specifico corso di 120 ore.

Nel caso di applicazione delle norme transitorie (art. 19 D.Lgs. 494/96 ), il Coordinatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) attestazione di inquadramento con specifica qualifica o documentazione relativa alla direzione tecnica o direzione lavori del cantiere (figura di direttore lavori introdotta dalla circolare ministeriale n. 73/1997);
- b) copia della lettera di trasmissione all'A.S.L. dei documenti di cui al punto a);
- c) attestazione di frequenza a specifico corso di 60 ore.

Stanti le responsabilità e le sanzioni previste per il Committente rientra nelle sue facoltà la richiesta, in copia, della documentazione attestante la qualifica del Coordinatore.

Tale documentazione, da allegare agli atti, può essere richiesta ed acquisita sia nel caso in cui venga designato un professionista esterno all'amministrazione pubblica sia nel caso in cui tali compiti vengano affidati a tecnici interni all'amministrazione pubblica.

In relazione, poi, allo svolgimento del corso di 120 o 60 ore sarà opportuna l'acquisizione, da richiedere all'organismo ufficiale organizzatore, dei programmi del corso stesso, nonché l'elenco dei docenti con le relative esperienze professionali.

Si potrà così costituire, a livello di ogni singola amministrazione pubblica, una banca informativa degli enti organizzatori, dei programmi dei corsi e delle metodologie di insegnamento tale da consentire un corretto raffronto con i programmi e le indicazioni presenti nella Delibera della Giunta Regionale.

Ciò corrisponde, del resto, a quanto già attuato con il Decreto Legislativo 626/94 per cui gli obblighi di informazione e formazione sono stati previsti con il successivo Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 che stabilisce per i diversi soggetti ore e materie di insegnamento.

Nei casi in cui venga nominato Coordinatore della sicurezza un dipendente interno alla pubblica amministrazione, sempre che ne abbia titolo, a questi deve essere corrisposto un compenso economico. Ai sensi del combinato disposto art.16 comma 7 e art.18 comma 1 della legge 109/94, come modificata dalla legge 415/98, i compensi per i dipendenti delle P.A. che assumono gli incarichi di cui al D.Lgs. 494/96, rientrano nei parametri già previsti (1% dell'importo dei lavori) per la progettazione.

#### **4. - IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE**

Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione, è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4.

E' perciò una figura professionale abilitata da apposito corso di formazione, nominata dal committente per assolvere i compiti di progettazione e pianificazione delle misure di sicurezza sin dalla fase di progettazione dell'opera, anzi a partire proprio da questa.

Il coordinatore per la progettazione collabora con il progettista (quando le due figure non coincidono) ai fini della integrazione tra scelte progettuali e di impostazione del cantiere e le scelte che riguardano la salute e la sicurezza del lavoro nelle fasi di esecuzione dell'opera e nell'uso e nella manutenzione della stessa.

Il coordinatore per la progettazione redige i documenti inerenti la pianificazione della sicurezza dell'opera: Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo Tecnico (art 4 comma 1 lett a) b).

#### **4.1 - Compiti e responsabilità**

Durante la progettazione dell'opera il Coordinatore deve redigere:

**a) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento**, è costituito da una relazione tecnica e dalle prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, i suoi contenuti devono rispondere a quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 494/96, sue modifiche ed integrazioni, e dall'art. 41 del DPR 554/99.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, che è definito ora "parte integrante del contratto di appalto", deve contenere:

- l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici;
- le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese o dei lavoratori autonomi;
- la previsione, quando ciò risulti necessario, delle modalità di utilizzazione degli impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva;
- i tempi e le fasi di realizzazione dell'opera devono essere concordati tra il progettista dell'opera e il coordinatore della progettazione.

Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

- a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
- c) servizi igienico-assistenziali;
- d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
- e) viabilità principale di cantiere;
- f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
- i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;

- l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
- m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;
- n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
- o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
- p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;
- r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
- s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
- t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

**b) Il Fascicolo** (art. 4 c. 1 lett. b) D.Lgs. 494/96 e alleg. II doc. UE 260/5/93) contenente le informazioni utili affinché, a partire dalla consegna dell'opera, sia possibile eseguire in sicurezza le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione, tenendo presente inoltre che l'art.16 comma 5 della "Merloni ter" prescrive la necessità di redazione, in fase di progettazione esecutiva, di un piano di manutenzione dell'opera. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 528/99 (ovvero dal 18 aprile 2000) verrà adottato un Decreto Ministeriale in cui si definiranno i contenuti del Fascicolo sopra citato.

Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

La manutenzione ordinaria è sostanzialmente rivolta a mantenere in efficienza gli edifici. Consiste, quindi, in interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici senza alterarne i caratteri originari né aggiungere nuovi elementi. Sono altresì di manutenzione ordinaria la sostituzione e l'adeguamento degli impianti tecnici esistenti, purchè ciò non comporti modificazioni delle strutture o dell'organismo edilizio ovvero la realizzazione di nuovi locali, se non quelli eventualmente necessari per ospitare gli impianti stessi. **(si veda allegato D).**

#### 4.2 - Le sanzioni per il Coordinatore per la progettazione

articolo	obbligo	sanzione
Art. 4, comma 1	<p>"1. Durante la progettazione dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:</p> <p>a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 comma 1 ;</p> <p>b) predispose un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31, lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457 ".</p>	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni

### 4.3 - Gli adempimenti del Committente e dei Coordinatori in merito al Fascicolo

Il Fascicolo, come prevede la norma, deve essere predisposto dal Coordinatore per la Progettazione che lo consegnerà, unitamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento, al Committente.

I due documenti verranno, successivamente trasmessi dal Committente al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ad avvenuta trasmissione il Coordinatore per l'esecuzione potrà operare eseguendo ed adeguando il Piano di Sicurezza alla realizzazione dell'opera completando il Fascicolo.

Ad ultimazione dei lavori il Coordinatore dovrà consegnare al Committente il Fascicolo che verrà conservato dal Committente e che dovrà seguire la proprietà. Ovvero in caso di cessione o vendita il Fascicolo dovrà essere consegnato al nuovo acquirente.

Negli anni successivi, qualora il nuovo committente intenda effettuare opere di ristrutturazioni o modifiche o rifacimenti, il Fascicolo già compilato dovrà essere consegnato al nuovo Coordinatore per la progettazione che dovrà prenderlo in considerazione per le opere inerenti la sicurezza.

Le due fasi di intervento sono dunque riconducibili alle seguenti procedure:

- a) consegna del Fascicolo da parte del Committente al Coordinatore per l'esecuzione
- b) restituzione, ovvero consegna, del Fascicolo, completato, da parte del Coordinatore per l'esecuzione al Committente.

## 5. - IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CEL), è il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, (*nei lavori per conto della pubblica amministrazione il Responsabile dei lavori è configurato nel responsabile unico del procedimento*) dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 494/96.

In considerazione della delicatezza delle funzioni svolte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori è importante che il Committente operi una scelta ponderata e qualificata. Infatti il Coordinatore, in forza dell'art. 5 comma 1 lettere a), b), e), f) ha l'obbligo di controllare il rispetto **dei piani di sicurezza** da parte delle Imprese e dei lavoratori autonomi; di proporre al Committente, informando inoltre il responsabile del procedimento, la sospensione dei lavori o addirittura di sospendere direttamente le **single lavorazioni** in caso di pericolo grave ed imminente.

Il coordinatore per l'esecuzione non può coincidere con il datore di lavoro dell'impresa esecutrice.

Si segnala in particolare l'opportunità di evitare la scelta del Coordinatore tra i dipendenti dell'Impresa appaltatrice od esecutrice dei lavori, in conseguenza del fatto che tali soggetti sarebbero caricati dell'obbligo di controllare, per conto del Committente, la propria Impresa.

Il DPR 21 dicembre 1999 n. 554 all'art. 127 prevede che *"le funzioni di coordinatore per l'esecuzione sono svolte dal Direttore Lavori"*.

Nell'eventualità che il Direttore dei Lavori (DL) sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un Direttore Operativo (DO), avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni.

Ne consegue che la funzione di CEL può essere assunta, secondo i casi, dal DL o dal Direttore Operativo:

per i compiti e le funzioni del DO si veda seguente paragrafo.

## **5.1 - Direttori Lavori e Direttori Operativi**

Il DPR 21 dicembre 1999 n. 554 conosciuto come "*regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici*" all'art. 123 (ufficio della Direzione Lavori) stabilisce che in relazione al tipo di intervento il DL può essere assistito da uno o più assistenti con funzioni di Direttore Operativo o di ispettore di cantiere.

Le funzioni dei Direttori Operativi sono previste all'art. 125 del DPR, in particolare alla lett. h) si specifica che è compito del DO "*controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere*" (il direttore di cantiere è il rappresentante dell'appaltatore).

Come già espresso, dalla lettura del comma 1 dell'art. 127 del DPR emerge che il Coordinatore per l'esecuzione è individuato nella figura del Direttore dei Lavori, mentre l'art. 125 comma 2 lett. h) precisa che il Direttore Operativo può in alcuni casi assumere l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Il caso in cui il Direttore Lavori può non assumere la funzione di CEL è dato dall'assenza dei requisiti di cui all'art. 10 del D. Lgs. 494/96 (mancanza dell'attestato di formazione e/o esperienza specifica nel settore).

La norma non prevede altri casi in cui il DL, per problemi tecnici e/o giustificati motivi, possa esimersi dall'incarico di CEL, tuttavia tale possibilità non viene esplicitamente esclusa.

Conseguentemente in alcuni casi si può procedere alla nomina di un Direttore Operativo con funzioni di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 125 DPR 554/99).

Il DO può essere un tecnico interno della stazione appaltante o in caso di assenza e/o di mancanza di professionalità specifica un tecnico esterno, in entrambi i casi il DO deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (art. 10 del D. Lgs. 494/96).

Va precisato che in caso di nomina di un tecnico esterno con funzioni di CEL questo deve assumere la funzione di Direttore Operativo e all'interno di tale funzione assume il compito di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, art. 125 DPR 554/99 lettera h).

Le funzioni del DO in qualità di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono:

- a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- b) la verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall'appaltatore;
- c) l'adeguare il piano di sicurezza e il fascicolo tecnico dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- d) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- e) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- f) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- g) l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31, comma 1 bis della legge 109/94.

## 5.2 - Compiti e responsabilità

Durante la realizzazione dell'opera, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede ad assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e nel Piano operativo di sicurezza nonché ad adeguare il Fascicolo di cui all'articolo 4 D. Lgs. 494/96 in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.

Compiti specifici del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono:

- a)** verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b)** verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c)** organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d)** verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e)** segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;

- f)** sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi di cui dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o più imprese, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1 dell'art. 5 D.Lgs. 494/96, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

Il Coordinatore per l'esecuzione attua i provvedimenti relativi alla sicurezza del cantiere attraverso le seguenti azioni:

1. compilazione del modello di verifica periodica sull'applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento del Piano Operativo di Sicurezza e conseguenti prescrizioni ;
2. coordinamento delle fasi di lavoro (adeguandole alla realtà del cantiere tramite un sintetico ma dettagliato programma periodico di aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento) ed eventuale richiesta di adeguamento del Piano Operativo nei confronti dell'appaltatore;
3. accertamento che le disposizioni previste nei piani e/o impartite vengano eseguite dalle ditte;



4. proposta al committente della sospensione dei lavori, dell'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o della risoluzione del contratto;
5. sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente;
6. organizzazione di riunioni periodiche con i datori di lavoro delle imprese presenti in cantiere e con i lavoratori autonomi allo scopo di:
  - concordare le successive fasi dei lavori per individuare eventuali interferenze e prevedere opportune misure di prevenzione e protezione;
  - assicurarsi che i datori di lavoro consultino preventivamente i rappresentanti dei lavoratori (RLS), prima di accettare formalmente il Piano di sicurezza e coordinamento, e sulle modifiche significative da apportare allo stesso (art 14 D.Lgs. 494/96);
  - verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  - assicurarsi che i datori di lavoro informino i lavoratori sulle modifiche apportate al programma dei lavori. Le proposte di modifica al piano di sicurezza non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

### 5.3 - Le sanzioni per il Coordinatore per l'esecuzione

L'art. 21, comma 2 del D. Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, prevede nei confronti del Coordinatore per l'esecuzione sanzioni come riportato nella seguente tabella in:

articolo	obbligo	sanzione
Art. 5, comma 1, lett. a), b), c) ed e)	<p>1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:</p> <p>a) Verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro ;</p> <p>b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano</p>	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni

	e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro".	
Art. 5, comma 1, lett. f)	"1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate".	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni
Art. 5, comma 1 - bis	"1-bis. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b)".	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni
Art. 5, comma 1, lett. d)	"1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere".	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni

## 5.4 - Consultazione e partecipazione

L'obbligo della consultazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro (della ditta appaltatrice che eseguirà i lavori) si impone dopo l'assegnazione dei lavori stessi e la conseguente accettazione dell'appalto.

### 5.4.1 - Obblighi di trasmissione

Prima dell'offerta il datore di lavoro della impresa esecutrice riceve il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) da parte del committente – predisporre quindi, come di seguito indicato, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) - (art. 31, Legge 109/94 e art. 9, D.Lgs.494/96):

- Negli appalti pubblici il POS va predisposto e consegnato al committente entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori.

- Prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice, comprese quelle che intervengono nei successivi sub-appalti, trasmette il proprio POS al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (comma 3, art. 13, D.Lgs. 494/96 come modificato dal D.Lgs. 528/99)

### 5.4.2 – Consultazione

Il datore di lavoro, prima di accettare il PSC, comprese le eventuali modifiche significative ad esso apportate, consulta il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in merito ai contenuti dello stesso piano, fornendo eventuali chiarimenti. Il datore di lavoro mette a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori copia del PSC e del POS (comma 4. art. 12. D.Lgs.

494/96).

### **5.4.3 - RLS e RLST**

I singoli Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, anche nello spirito delle attribuzioni di quanto previsto all'art.19 del D.Lgs.626/94, ed ai sensi degli artt. 12 e 14, D.Lgs. 494/96, vengono consultati ed informati sui contenuti dei Piani di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani Operativi di Sicurezza, nonché sulle specifiche misure di protezione e prevenzione da adottare durante l'esecuzione dei lavori. I testi dei Piani verranno consegnati agli RLS o RLST, entro 10 giorni dall'inizio dei lavori.

Le osservazioni in merito andranno sottoposte al datore di lavoro che proporrà al Coordinatore per l'esecuzione eventuali integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento come previsto al comma 5 dell'art.12.

A tal fine il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria edile ha regolato due fattispecie di circostanze, collegate ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza previsti dall'art.18 del D. Lgs. n. 626/94, che possono verificarsi nei cantieri edili.

La prima si riferisce alla contemporanea presenza di più imprese nel cantiere, circostanza molto diffusa.

In tal caso, ancorchè ogni impresa abbia, al proprio interno, un Rappresentante dei lavoratori della sicurezza (RLS), gli adempimenti posti in capo a costoro dal D.Lgs. 494/96 giusto gli articoli 5 e 14, sono assolti dal RLS dell'Impresa mandataria, in nome e per conto dei colleghi.

Pertanto il coordinatore per l'esecuzione, chiamato a verificare l'attuazione di quanto previsto dai citati articoli 5 e 14, dovrà far riferimento al soggetto indicato.

La seconda fattispecie riguarda il caso nel quale, nonostante la plurima presenza di imprese nel cantiere, tutte siano prive di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza oppure ne sia priva l'impresa mandataria.

Nella descritta circostanza il vigente contratto citato, prevede per gli adempimenti sopra ricordati, l'intervento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di comparto produttivo (RLST).

In Lombardia, l'attività di questo soggetto è stata regolata da accordi tra le Parti sociali del settore, a livello provinciale, in relazione con le linee di indirizzo definite in sede regionale.

Al verificarsi della carenza sopra ricordata, il Coordinatore per l'esecuzione dovrà rivolgersi all'indicato soggetto, che ha tutte le facoltà proprie del RLS aziendale.

Occorre portare attenzione alla circostanza che i RLS debbono aver frequentato corsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza, della durata prevista dalla contrattazione nazionale e dagli Accordi Locali, organizzati, di concerto, tra gli Enti Scuola e i Comitati Paritetici Territoriali istituiti dalle Parti Sociali del settore e presenti in tutte le province lombarde.

Preme evidenziare che anche negli altri tre Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro regolanti in Italia l'attività edile, stipulati da Artigiani, Aniem-Confapi (piccola e media industria) e Cooperative di produzione e lavoro, sono presenti norme analoghe a quelle contenute nel CCNL dell'industria edile, che assumono, quindi, valenza per ogni tipologia di impresa, indipendentemente dalla sua natura giuridica.

Peraltro, la disciplina sull'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia aziendali che territoriali di comparto produttivo, è delegata dal D.Lgs. n. 626/94 alla contrattazione collettiva di categoria ed assume, pertanto, valenza "erga omnes".

Detta contrattazione individua nell'Opp (Organismo Paritetico Provinciale) il soggetto che detiene ed aggiorna l'elenco nominativo dei RLS eletti. I compiti dell'Opp in Lombardia sono stati affidati ai Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

#### **5.4.4 - Ispezioni nei luoghi di lavoro**

In coerenza con le direttive emanate dai Ministeri del Lavoro e della Sanità, insieme alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in attuazione della "Carta 2000" del dicembre 1999, occorre far sì che l'intervento pubblico in materia di sicurezza sul lavoro assuma un maggiore contenuto partecipativo delle componenti sociali. Ne deriva la necessità del coinvolgimento, sia prima che durante il sopralluogo ispettivo, degli RLS o RLST.

Tali rappresentanti devono essere resi partecipi anche delle irregolarità riscontrate, tramite consegna della copia del verbale di ispezione opportunamente depurato degli aspetti strettamente penali e di ciò che riguarda di aspetti coperti da segreto industriale.

### **6. - ALTRI SOGGETTI COINVOLTI**

#### **6.1 - Datore di lavoro dell'impresa esecutrice**

Il D.Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, prevede l'osservanza delle misure generali di tutela e una serie di obblighi nei confronti dei datori di lavoro e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, dei dirigenti e preposti che dirigono e sovrintendono le attività delle imprese stesse. Essi sono:

##### Misure generali di tutela:

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 626/94, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori (come previsto dal D.Lgs. 359/99);
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

#### **2. Obblighi dei datori di lavoro**

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;
- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi. previo. se del caso. coordinamento con il

- committente o il responsabile dei lavori;
- curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- redigono il Piano Operativo di Sicurezza da intendere come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 626 del 1994.

Le sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell'impresa:

<b>Obblighi dei datori di lavoro</b>		
articolo	obbligo	sanzione
Art. 14,	"1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il	Arresto sino da 2 a 4 mesi
<b>Obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti</b>		
articolo	obbligo	sanzione
Art. 9,	"1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci	Arresto da 3 a 6 mesi o
Art. 12,	"3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e	Arresto da 3 a 6 mesi o
Art. 12,	"4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di	Sanzione amministrativa
Art. 13,	"2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi".	Sanzione amministrativa
Art. 13,	"3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per	Sanzione amministrativa
<b>Obblighi dei preposti</b>		
articolo	obbligo	sanzione
Art. 9,	"1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci	Arresto sino a 2 mesi o
Art. 12,	"3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel	Arresto sino a 2 mesi o

comma 3		500 mila lire a 2 milioni
------------	--	------------------------------

## 6.2 - Lavoratori autonomi

La norma sui lavoratori autonomi (art. 7 D.Lgs. 494/96) rappresenta una vera novità in tema di sicurezza nei cantieri edili in quanto la legislazione precedente prevedeva sanzioni unicamente nei confronti delle imprese e dei lavoratori subordinati.

La presenza sempre più ampia dei lavoratori autonomi nei cantieri e i relativi problemi di mancato coordinamento a causa della indipendenza degli stessi dall'impresa committente, ha causato e continua a causare diversi problemi organizzativi e gestionali difficilmente risolvibili .

Il disposto legislativo costituisce uno strumento per coinvolgere in senso costruttivo i lavoratori autonomi che operano nei cantieri, tenendo presente che il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori può, in caso di pericolo grave e imminente , sospendere le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri :

utilizzano le attrezzature di lavoro secondo le disposizioni del titolo III del Decreto legislativo 19

- a) settembre 1994 n. 626, curando la manutenzione periodica delle stesse e assicurandone la conformità alle norme vigenti;

utilizzano i dispositivi di protezione individuale in conformità alle disposizione del titolo IV del decreto

- b) legislativo 19 settembre 1994 n. 626, tenendo conto dell'ergonomia lavorativa ed adattandoli secondo le necessità;

- c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

### Le sanzioni per i lavoratori autonomi

L'art. 23 del D. Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, prevede nei confronti di lavoratori autonomi sanzioni come indicato nella successiva tabella:

articolo	obbligo	sanzione
Art. 7, comma 1	1. "1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:  a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994:  b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994:  c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori. ai fini della sicurezza."	Arresto sino a 1 mese o ammenda da 300 mila lire a 1 milione
Art. 12, comma 3	"3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza ".	Arresto sino a 1 mese o ammenda da 300 mila lire a 1 milione

## **2.1. 7. – COORDINAMENTO E COOPERAZIONE TRA SOGGETTI**

### **7.1 - Gli appalti nell'art. 7 del Decreto Legislativo 626/94**

Particolare attenzione il Datore di lavoro - tramite i Dirigenti, Responsabili e Preposti - deve porre in ordine al sistema dell'affidamento dei lavori e degli appalti. In tale direzione l'art. 7 del D. Lgs. 626/94 è rigoroso sia nelle richieste degli adempimenti sia nella previsione di sanzioni penali e amministrative che coinvolgono in maniera diretta il Datore di lavoro.

Il Coordinamento tecnico per la prevenzione degli Assessorati regionali alla Sanità, unitamente agli Enti nazionali di prevenzione, ha elaborato una specifica serie di linee guida in ordine all'applicazione del D. Lgs. 626/94, di cui una apposita dedicata ai contratti d'appalto e d'opera.

L'articolo citato, nel caso di affidamento dei lavori all'interno dell'ambiente di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi introduce obblighi, sia a carico dei datori di lavoro committenti che dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori aggiudicati, che possono essere così riassunti:

- possesso di idonei requisiti tecnico-professionali (dell'appaltatore e/o del subappaltatore, (art. 7 comma 1 lett. a);
- fornitura di informazioni alla ditta appaltatrice da parte del datore di lavoro committente (art. 7 comma 1 lett. b) - es. SCHEDA 1 paragrafo 7.2;
- cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti (intesi come i soggetti citati al comma 2);
- promozione della cooperazione e del coordinamento a carico del datore di lavoro committente (art. 7 comma 3).

In questo contesto i concetti di "requisito tecnico-professionale" e "coordinamento della prevenzione", oltre a costituire elemento di novità, assumono particolare rilievo in quanto la prevenzione degli infortuni legati all'affidamento di lavori all'interno della struttura aziendale, in termini quantitativi e di gravità, non può più prescindere da una valutazione preventiva, da parte del datore di lavoro committente, di capacità, risorse e modelli organizzativi posseduti e messi a disposizione dagli appaltatori.

### **7.2 - Compiti del Committente – datore di lavoro**

Questo obbligo del Committente, espresso in precedenza nell'art. 5 del DPR 547/55 e relativo ai soli lavoratori autonomi, viene ora esteso nel D.Lgs. 626/94 a tutte le tipologie di appaltatori.

Le informazioni che il datore di lavoro Committente deve fornire all'appaltatore devono essere tali ed in quantità sufficiente da permettere a quest'ultimo di valutare i rischi relativi all'ambiente di lavoro e di integrarli con quelli specifici della propria attività in modo da procedere alla predisposizione delle idonee misure di prevenzione.

Queste possono essere sinteticamente riassunte in informazioni relative:

- ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro (cicli di lavoro, macchine e impianti, prevenzione degli incendi, piani di emergenza, sostanze e preparati pericolosi, aree ad accesso controllato, etc.);
- alla presenza o assenza dei lavoratori del datore di lavoro Committente durante l'esecuzione dei lavori;

- all'utilizzo di attrezzature e servizi del datore di lavoro Committente per l'esecuzione dei lavori (compatibilmente con la normativa vigente);
- alla eventuale collaborazione dei lavoratori del datore di lavoro Committente all'esecuzione dei lavori.

Durante l'esecuzione dell'opera, qualora questa evolva in modo diverso dal previsto ( es.: per necessità o modifiche intervenute in corso d'opera) e modificando l'utilizzazione e l'organizzazione dei luoghi di lavoro (es.: eventuale accesso non previsto ad aree controllate), le informazioni fornite dal committente devono essere aggiornate in modo che l'appaltatore possa riformulare la relativa valutazione dei rischi, e/o il Piano Operativo di Sicurezza.

Si tratta, nella sostanza, della messa a disposizione della ditta appaltatrice del Documento di Valutazione dei rischi, previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 626/94, che deve essere già stato elaborato dal Committente per i luoghi di lavoro.

A tale proposito può essere redatta una scheda sull'esempio del seguente modello (Scheda 1):

#### SCHEDA 1

Esempio di elenco delle informazioni che il datore di lavoro committente deve fornire alla ditta appaltatrice in merito ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro

Amministrazione/Ente.....

Sede legale .....

Luogo di lavoro/sito .....

Contratto di appalto per .....

Responsabile della sicurezza .....

Rappresentante dei lavoratori .....

Sede delle riunioni di coordinamento per gli interventi di prevenzione e protezione

.....

#### · **Informazioni generali**

- a) Capannoni/aree/locali ove debbono essere svolti i lavori (allegare copia della planimetria)
- b) Tipologia produttiva svolta nelle zone oggetto dei lavori;
- c) Numero di addetti operanti nella zona dei lavori e relativi orari per turni di lavoro.
- d) Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi;
- e) Disponibilità di planimetrie su rete fognaria, telefonica, distribuzione acqua, gas combustibili o tecnici;
- f) Locale adibito al primo intervento di pronto soccorso/cassetta di pronto soccorso;
- g) Collocazione degli apparecchi telefonici da utilizzare per comunicazioni interne/esterne.



- h) Attrezzature di proprietà della ditta committente messe a disposizione con l'eventualità dell'uso promiscuo;
- i) Lavoratori del committente che collaborano con la ditta appaltatrice all'esecuzione dei lavori;
- j) Impianti pericolosi che devono essere assolutamente eserciti durante i lavori;
- k) Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della ditta appaltatrice

· **Informazioni specifiche**

- a) Rischio elettrico

a 1) Distribuzione elettrica interna ed esterna, riferita agli impianti interrati, sotto traccia e/o aerei (allegare planimetria

della distribuzione specificando le zone, se esistenti, con presenza di linee elettriche aeree con conduttori non protetti

meccanicamente, per le quali i lavori debbono essere svolti ad una distanza superiore ai 5 metri);

a 2) Punti dell'alimentazione elettrica ove è possibile installare quadri elettrici di derivazione per eventuali allacciamenti;

- b) Rischio di esplosione o incendio; (descrivere i mezzi di estinzione e allegare planimetria delle zone a rischio di esplosione o incendio e collocazione dei mezzi di estinzione e delle vie di esodo)
- c) Piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza;
- d) Zone interessate alla movimentazione e deposito di carichi;
- e) Zone per le quali devono essere adottate sistemi e misure di protezione particolari;
- f) Macchine o impianti per i quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari;
- g) Zone ad accesso controllato per le quali è necessaria un'autorizzazione scritta del committente o del responsabile alla sicurezza;
- h) Elenco prodotti e materiali pericolosi che possono essere presenti nelle aree interessate dai lavori di cui all'appalto;
- i) Luoghi per i quali è possibile l'esposizione, per i lavoratori dell'appaltante, ad agenti fisici o chimici;
- j) Luoghi per i quali è possibile l'esposizione, per i lavoratori dell'appaltante, ad agenti biologici;
- k) Per l'esecuzione dei lavori edili:
  - Tipologia dei solai, delle coperture o dei soppalchi ove la ditta appaltante deve eseguire lavori;
  - Accessi previsti da utilizzare per raggiungere le posizioni di lavoro in quota;
  - Eventuali sistemi di sicurezza da utilizzarsi in quota; (es. uso di cinture di sicurezza da collegare ad idonee strutture con

funi di trattenuta già installati dal committente);

- Altre informazioni che il committente ritiene opportuno fornire alla ditta appaltatrice.

### **7.3 - Idoneità tecnico-professionali dell'impresa e dell'appaltatore**

Come già ampiamente descritto al paragrafo 2.1 (Compiti e responsabilità del Committente), l'art. 3, comma 8 del D.Lgs. 494/96, così modificato dal D.Lgs. 528/99, richiede che il committente verifichi l'idoneità tecnico-professionale dei soggetti che intervengono nella realizzazione dell'opera o della prestazione affidata. La modificata concezione di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, già introdotta proprio dall'art. 7 D.Lgs. 626/94 (datore di lavoro committente) ed intesa non più come sola applicazione di norme bensì come acquisizione di capacità organizzative e gestionali per la programmazione della prevenzione in azienda fa sì che anche l'interpretazione del concetto di requisito tecnico-professionale sia attualizzato e reso più consono alle esigenze introdotte dal decreto stesso.

In pratica l'identificazione del requisito non si esaurisce nell'accertamento del possesso delle capacità tecniche ad eseguire determinati lavori (o nella semplice verifica di possesso di iscrizione alla Camera di commercio), ma implica anche il possesso e la messa a disposizione di risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolgere l'opera richiesta che di quelli del committente. In altre parole si concretizza nella capacità dell'appaltatore di realizzare l'opera affidatagli nel rispetto delle migliori condizioni di prevenzione e protezione.

Pertanto la capacità di prevalutare i rischi e di individuare le misure di protezione in relazione all'opera da eseguire è da considerarsi come requisito tecnico-professionale che la ditta esecutrice deve possedere. Questa valutazione deve avere per oggetto il censimento dei rischi, l'esame degli stessi e la definizione delle misure di sicurezza relative, l'organizzazione del lavoro e la disponibilità di macchine ed attrezzature previste per la realizzazione dell'opera. Le macchine e gli impianti devono ovviamente essere corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es. libretti ponteggi, omologazione degli apparecchi di sollevamento, marchio CE delle attrezzature, ecc.).

L'acquisizione di queste informazioni è inoltre elemento necessario per la realizzazione del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione che il committente deve eventualmente attuare.

Indipendentemente da ciò il problema dei requisiti tecnico-professionali era già trattato all'art. 8 della L. 109/94 per l'esecuzione dei pubblici appalti e nella recente "Merloni ter" sono state introdotte significative modifiche, a cominciare dal titolo dell'articolo avente per oggetto "Qualificazione" ovviamente ricondotto alle imprese.

L'Ente appaltante, fermo restando il contenuto dei bandi di gare come definiti nel DPCM 10 gennaio 1991 n.55, può accertare i profili professionali delle maestranze impiegate, il programma degli investimenti attuati e previsti sulla sicurezza e i requisiti tecnico-professionali nelle fasi di qualificazione delle gare d'appalto mediante, per esempio, i modelli di cui agli allegati a) e b) del presente documento (come da art. 3, comma 8 del D.Lgs. 494/96).

In caso di subappalto l'appaltatore verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori secondo le norme previste dall'art. 34 della legge quadro n. 415 del 18 novembre 1998 sugli appalti pubblici.

### **7.4 – Cooperazione tra datori di lavoro committenti e appaltatori**

La cooperazione tra lavoratori di diverse imprese nello svolgimento di un lavoro in uno stesso ambiente è una prassi consolidata da tempo e legata alla naturale socializzazione che si crea fra le persone; questa si attua molto spesso attraverso l'uso promiscuo di attrezzature.

L'art. 7 del D.Lgs. 626/94, nel riconoscere in modo implicito questa situazione, prescrive che la

cooperazione e la collaborazione non siano esclusivamente limitate alla sola realizzazione dei lavori ma anche estese alla prevenzione dei rischi sul lavoro; inoltre ai datori di lavoro (committenti, appaltatori o lavoratori autonomi) viene chiesto di informarsi reciprocamente sull'andamento della situazione dal punto di vista della sicurezza e della salute e di intervenire per eliminare quei rischi dovuti, come negli appalti scorporati o promiscui, alle interferenze fra i lavori di diverse imprese e all'uso comune delle attrezzature.

Qualunque sistema mirato ad eliminare i rischi citati, deve essere comunque attuato attraverso il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione, il coordinamento deve essere opportunamente documentato attraverso i verbali di riunione.

#### **7.4.1 – Obblighi del Committente datore di lavoro**

In base all'art. 7 del D.Lgs. 626/94 la consistenza degli obblighi del Committente nei confronti dell'appaltatore viene ad assumere una portata più ampia rispetto alle norme precedenti definite all'art. 5 del DPR 547/55. Ora il Committente non può più limitarsi ad "informare l'appaltatore dei rischi presenti in ambiente di lavoro" trascurando poi nel seguito la concreta gestione della sicurezza. In base al comma 3, deve promuovere la cooperazione e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione.

Emerge la chiara volontà del legislatore di determinare una maggiore responsabilizzazione del committente nel rapporto con l'appaltatore sugli aspetti di sicurezza del lavoro di quest'ultimo, sciogliendo di fatto qualsiasi equivoco sulla presunta possibilità di "non ingerenza" del committente che spesso ha favorito condizioni di rischio per assenza di organizzazione del complessivo lavoro delle imprese contemporaneamente presenti. Il nuovo ruolo del Committente non ha certo le caratteristiche di una "ingerenza" quanto piuttosto quelle di una concreta e fattiva collaborazione (cooperazione) e di coordinamento per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Questa volontà era già in parte precedentemente emersa nella Legge 55/90 all'art. 18 dove, pur con campo di applicazione limitato agli appalti pubblici e con finalità anche diverse dalla sicurezza ma comunque positive anche per quest'ultima, il Committente era posto al centro di una rete di relazioni con gli appaltatori nella quale doveva svolgere una vera e propria attività di controllo sugli obblighi (contribuzione, previdenza, assicurazione, sicurezza, legalità) di quest'ultimi.

Di conseguenza, si impone un coordinamento e una cooperazione tra le varie imprese, per evitare che l'attività di una sponga a pericolo l'incolumità dei dipendenti delle altre. L'onere del coordinamento attribuito al committente non elimina la responsabilità dell'appaltatore per i rischi propri dell'attività specifica.

Un efficace coordinamento presuppone quindi sia la determinazione di opportune regole di comportamento, sia la programmazione degli interventi di prevenzione, sia l'organizzazione della necessaria vigilanza anche attraverso una verifica della concreta attuazione delle misure di sicurezza.

*a cura di:*

- Gianluca MAFFONI - Direzione Generale Opere Pubbliche e  
- Vilfredo CANDIANI Protezione Civile - Giunta regionale

- Tullio MONTICELLI - Centredil - Ance Lombardia  
- Laura ADT - Centredil - Ance Lombardia

- Vito PANZARELLA - FENEAL Uil Lombardia  
- Renzo ZAVATTARI - FILCA Cisl Lombardia  
- Gian Mario SANTINI - FILLEA Cgil Lombardia

- Manuela PUPILELLA - FENEAL - FILCA - FILLEA Lombardia

- Rocco VITALE - Esperto  
- Damiano ROMEO - Esperto

- Orlando GIORGI - Comitato Paritetico Territoriale Milano e Lodi  
- Claudia BRUNI - Comitato Paritetico Territoriale Mil